



# *Prefettura di Rimini*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3 e 4 ottobre 2021

In data 27 agosto 2021, alle ore 10,30, presso questa Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, si è tenuta una riunione, presieduta dal Viceprefetto Vicario dott. ssa Patrizia Claudia De Angelis, con il dirigente l' Ufficio Elettorale, dott.ssa Immacolata Delle Curti ed il Vice Dirigente dott. Giuseppe Puzzo, cui hanno partecipato i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle Istituzioni e delle formazioni politiche, al fine di esaminare i più rilevanti aspetti della campagna elettorale e promuoverne un corretto e sereno svolgimento in occasione delle consultazioni elettorali per l'elezione dei Sindaci ed il rinnovo dei Consigli comunali dei 6 Comuni di questa provincia, indette per il 3 e 4 ottobre 2021.

### **DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - Premessa** (legge 4 aprile 1956, n. 212, come successivamente modificata ed integrata)

Il giorno 3 settembre 2021 (trentesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni di cui trattasi), avrà inizio la **campagna elettorale**.

In proposito, si richiama l'attenzione sulla osservanza della normativa disciplinante l'attività di propaganda elettorale affinché venga garantito il più ampio rispetto della libertà di parola e di propaganda elettorale a tutte le forze politiche partecipanti alla competizione e il confronto politico si svolga in un clima di serena dialettica democratica.

Nel ricordare, in primo luogo, i diritti fondamentali della persona di cui agli **artt. 17 e 21** della Costituzione, si rammentano altresì le disposizioni della **legge n. 212/1956**, come modificata dalla **legge n. 130/1975** e della **legge 10.12.1993, n. 515** - come modificata dalla **legge 22.2.2000, n. 28**, concernenti la disciplina delle campagne elettorali.

Si conviene, inoltre, sulla necessità della osservanza delle ulteriori misure di seguito indicate.

### **DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE**

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ("Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"), a far data dalla convocazione dei comizi ( **19 agosto 2021**) e fino alla chiusura delle operazioni di voto "è **fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione** ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

L'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

-----

**Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Provvedimenti dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi** relativi alla campagna per l'elezione dei Sindaci ed il rinnovo dei Consigli comunali



# *Prefettura di Rimini*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di **parità di accesso** ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

In particolare, si segnala che nella **Gazzetta Ufficiale** della Repubblica Italiana - Serie Generale - **n. 187 del 6 agosto 2021** è stato pubblicato il **provvedimento in data 4 agosto 2021** della **Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**, mentre **sul sito dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni** è reperibile la **delibera n. 265/21/CONS in data 5 agosto 2021**, documenti entrambi recanti disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, ai sensi della suddetta legge n.28/2000, relative alla campagna per le elezioni amministrative fissate per domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021.

-----

### **DISCIPLINA DEI COMIZI E DELLE RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE**

- Dal giorno di inizio della campagna elettorale (3 settembre 2021) fino alle ore 24 del venerdì precedente la data delle elezioni (1 ottobre 2021) possono tenersi riunioni elettorali in luogo pubblico (**comizi**) senza l'obbligo del preavviso al Questore.
- E' comunque buona norma, nonché prassi consolidata, al fine di evitare situazioni atte a turbare l'ordine pubblico, che le modalità di tempo e luogo per lo svolgimento dei comizi siano concordate dai promotori dei comizi con le locali autorità di P.S.
- Presso i Comuni saranno tenute apposite riunioni per disciplinare l'uso delle piazze per lo svolgimento dei comizi. L'assenza dei rappresentanti delle liste, nonostante la formale convocazione, comporterà la tacita accettazione dell'accordo stabilito dagli intervenuti. Alle riunioni di cui sopra parteciperanno anche i locali organi di Polizia o dell'Arma dei Carabinieri.
- Per quanto riguarda la durata dei comizi si farà riferimento ai regolamenti predisposti dai singoli Comuni e le Amministrazioni comunali individueranno i siti e le piazze per lo svolgimento della campagna elettorale.
- I Comuni disciplineranno la **concessione delle piazze, degli orari e dei turni per i comizi, secondo il principio della cronologia delle istanze** (salvo ricorrere al sorteggio laddove vi sia contestuale presentazione da parte di compagini politiche di diverse istanze per lo stesso luogo ed orario ed in mancanza di accordo).
- **L'effettuazione dei comizi andrà esclusa in località prossime a scuole durante l'orario dell'attività scolastica, a convitti, a convivenze (caserme), a ospedali, a case di cura, ai sagrati delle chiese e ai cimiteri, oltre che nei luoghi di maggiore traffico e negli incroci e nelle piazze che, per evidenti motivi di viabilità, costituiscono punto nevralgico per la circolazione stradale.**
- I comizi in luogo pubblico - salvo particolari accordi da conseguirsi in sede locale, in relazione a singole, peculiari situazioni - potranno essere tenuti tutti i giorni festivi e feriali nei seguenti orari:  
dalle 9,30 alle 13,00;  
dalle 16,00 alle ore 23,00.
- E' ammessa la predisposizione di **banchetti** da parte degli organizzatori del comizio, per la distribuzione di propaganda elettorale.



# *Prefettura di Rimini*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

- Durante il comizio è escluso il contraddittorio. Non è considerato “contraddittorio” la possibilità offerta dall’oratore ai partecipanti di porre domande intese ad ottenere chiarimenti o delucidazioni, non trattandosi, in tal caso, di esposizione di tesi contrapposte;
  - Si conviene che vi sia un intervallo di almeno un quarto d’ora tra comizi, specie se di opposti orientamenti politici, per consentire il totale sgombero del pubblico dalle località interessate e l’afflusso di quanti desiderano assistere ai successivi comizi;
  - Si eviterà che comizi di compagini appartenenti a diverse tendenze siano tenuti in località tra loro vicine e con medesimi orari;
  - Durante lo svolgimento dei comizi sarà vietata nello stesso luogo la distribuzione di materiale di propaganda da parte di forze politiche diverse.
  - Non verranno usati nell’arco di 500 m. dai luoghi in cui si tengono i comizi e nelle ore di svolgimento degli stessi, in modo da evitare qualsiasi forma di disturbo, altoparlanti sui mezzi in movimento per annunciare altre riunioni elettorali.
- E’ invece consentito l’annuncio dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale mediante l’uso di altoparlanti, previa autorizzazione del Sindaco o, nel caso sia interessato il territorio di più Comuni, del Prefetto.
- E’ vietata l’effettuazione di cortei o parate da parte di altre forze politiche, diverse da quelle che hanno promosso il comizio in corso, nei luoghi interessati dallo svolgimento dello stesso.
  - Durante lo svolgimento dei comizi sarà usata la massima correttezza di espressione verso chiunque, in modo da garantire una forma civile di confronto.
  - Si conviene che i partiti o gruppi politici evitino, durante il periodo della propaganda elettorale, cortei anche motorizzati, staffette ciclistiche, fiaccolate e qualunque parata a scopo di propaganda elettorale.
  - Si conviene, altresì, l’opportunità di limitare il volume degli altoparlanti.
  - Potranno essere effettuati comizi nelle adiacenze di pubblici mercati sempre che la distanza sia tale da garantire il regolare svolgimento dell’attività dei mercati stessi.
  - Nelle piazze in cui esistono chiese o sedi di partiti, gruppi o movimenti politici, gli oratori parleranno sistemati su palco o altrimenti sempre nel lato opposto o di fianco e comunque ad una congrua distanza dalla chiesa o dalle sedi suddette.
  - E’ consentita l’occupazione di delimitati spazi di suolo pubblico, anche a mezzo di strutture mobili (banchetti, gazebo, camper, ecc.) per la diffusione di materiale propagandistico, previa richiesta all’ Ufficio comunale competente.
- 
- Qualora nella stessa giornata e medesima località fossero convocati più comizi elettorali, pur sempre in ore diverse, i rappresentanti e gli esponenti dei partiti sono invitati a far sì che la durata dei comizi non superi il massimo di un’ora, salvo diversi accordi tra le parti.
  - Rimane stabilito, comunque, che nell’ultimo giorno di campagna elettorale (1 ottobre 2021), in caso di più richieste, i comizi non potranno superare la durata massima di quarantacinque minuti con intervallo di quindici minuti tra un intervento ed il successivo.
  - Per i comizi di maggiore rilievo tenuti da dirigenti di partiti nazionali di interesse extra regionale da tenersi nei Comuni della provincia, la richiesta deve essere fatta, oltre che ai Comuni ed ai Comandi dell’Arma, anche alla Questura per conoscenza.
  - Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Interno, ai Presidenti delle Camere, ai Presidenti ed ai Segretari Nazionali dei partiti o gruppi politici, sarà data la precedenza nello svolgimento dei comizi in luoghi anche se prenotati da partiti diversi da



# *Prefettura di Rimini*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

quelli di appartenenza, lasciando agli interessati, in tale circostanza, la libertà di concordare uno scambio di uso della piazza.

### **AFFISSIONI**

- 
- Le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi che saranno determinati dalle Giunte Comunali - ai sensi della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 - dal 31 agosto al 2 settembre 2021 (dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione) in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, **distintamente per ciascuna consultazione elettorale che avrà luogo nel Comune nella stessa data.**
- In particolare, compete alle Giunte provvedere, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature, alla assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale.
- Si evidenzia che sono state apportate modifiche alla legge n. 212/1956 con l'art. 1 comma 400 h) della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) **eliminando** la **propaganda indiretta dei fiancheggiatori** e riducendo notevolmente gli spazi destinati alla propaganda diretta, stabiliti per ciascun centro abitato in base alla popolazione residente, con conseguenti economie di spesa.
- Le affissioni possono essere effettuate fino alla **mezzanotte del venerdì precedente il voto (1 ottobre 2021)**: a partire da tale momento, ogni nuova affissione è vietata (artt. 1 e 9 Legge 4 aprile 1956, nr. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975, nr. 130).
- Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (art. 1, ultimo comma, legge 212/1956).
- Al fine di contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori degli spazi prescritti o in spazi riservati ad altra o ad altre liste o ad altre candidature, si ritiene di dover intensificare la vigilanza da parte dei competenti Organi di Polizia, per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla distruzione del materiale di propaganda, regolarmente affisso.
- I presenti concordano sulla necessità che i Comuni provvedano, con tempestività, all'immediata **defissione** del materiale di propaganda elettorale, affisso in parti diverse da quelle consentite o in spazi assegnati ad altri partiti o gruppi politici (D. l.vo 507/93) e alla rimozione di ogni altra affissione abusiva o scritta comunque effettuata. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell' esecutore materiale e del committente responsabile; infatti ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 515/1993 - modificato dalla norma della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è prevista la **responsabilità solidale tra l'esecutore materiale ed il committente in merito alle sanzioni**, che devono essere applicate nei confronti di coloro che hanno affisso manifesti fuori dagli spazi consentiti e l'onere, per gli stessi, della rimozione dei manifesti affissi in violazione delle leggi.
- Tutte le **pubblicazioni di propaganda elettorale** devono riportare il nome del committente responsabile.
- L'utilizzazione di postazioni fisse (**Gazebo**) a fini elettorali, può essere consentita a determinate condizioni: a) che tali strutture non presentino raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati; b) che non siano esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso in violazione degli artt. 6, 1° comma e 8, 3°



# *Prefettura di Rimini*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

comma, della legge n. 212/1956. In sostanza tali strutture, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini.

● In merito alla possibilità di fare uso di **bandiere** nella sistemazione dei gazebo, è stato ritenuto che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

● Installazione di tabelloni: L'uso di installare in luogo pubblico tabelloni (o anche mostre fotografiche o documentarie) di contenuto propagandistico concernente direttamente temi di propaganda politica è contrario alle disposizioni di legge in materia in quanto è da ravvisarvi una forma di affissione di materiale elettorale fuori dagli appositi spazi. Sono fatti salvi i casi in cui la propaganda figurativa venga svolta in luoghi pubblici espressamente destinati e di volta in volta concessi dal Sindaco per lo svolgimento della campagna elettorale, limitatamente ai periodi di ogni singola concessione.

● E' da ritenersi vietata l'**affissione** di materiale di propaganda elettorale nelle **bacheche** o **vetrinette** appartenenti a partiti politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico, in quanto tutte le affissioni di propaganda elettorale devono essere effettuate esclusivamente negli appositi spazi stabiliti dai Comuni (c.d. tabelloni).

### **PROPAGANDA FIGURATIVA e LUMINOSA MOBILE E VOLANTINI**

Da venerdì **3 settembre 2021** (30° giorno antecedente quello della votazione) sono **vietati**:

● il lancio o il getto di **volantini** in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre ne è consentita la distribuzione. Si rammenta il **divieto di distribuzione dei volantini** ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento politico.

● E' **vietata** qualsiasi forma di **propaganda figurativa** o **luminosa a carattere fisso** in luogo pubblico (striscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc.). Il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art. 4 legge n. 130/1975).

● E' **vietata** la **propaganda luminosa mobile**.

● La pubblicità elettorale effettuata mediante **veicoli (Vele)** è **vietata in forma fissa**, essendo consentita solo in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Detti automezzi non potranno sostare in pubblica strada e, una volta terminata l'attività, dovranno essere ricoverati in apposite autorimesse. Le Forze di Polizia sono tenute, ai sensi della legge n.130/1975, a far rimuovere, a spese del proprietario del mezzo, i veicoli di cui sopra che non ottemperino alle suddette prescrizioni.

● Lo stesso principio vale per i cosiddetti "**uomini sandwich**" recanti scritte e immagini di propaganda elettorale, che, quando si fermano, devono "coprire" il messaggio per renderlo non visibile, in quanto, diversamente, si realizzerebbe un'ulteriore forma di propaganda fissa (consentita, invece, solo negli appositi spazi dei tabelloni installati dai Comuni).



*Prefettura di Rimini*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

**PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI**

• Da venerdì 3 settembre 2021 (30° giorno antecedente la data delle elezioni) l'uso degli altoparlanti è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975; si evidenzia che, ai sensi della richiamata normativa, *“durante detto periodo l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.”*

• L'uso dell' altoparlante su mezzi mobili è subordinato alla preventiva autorizzazione (art. 59, comma 4, DPR 16 dicembre 1992, n. 495) da parte del Sindaco del Comune o, nel caso in cui la propaganda elettorale fonica si svolga sul territorio di più Comuni, da parte del Prefetto della provincia in cui rientrano i Comuni stessi.

• In occasione di comizi, l' impianto di amplificazione degli altoparlanti, avente tono moderato, dovrà essere installato nel perimetro della località del comizio e gli altoparlanti potranno anche essere orientati verso le vie adiacenti, evitando tuttavia cavi di prolungamento nelle zone limitrofe.

**USO DEI LOCALI COMUNALI** ( Art. 19, comma 1, legge 10/12/1993, n. 515)

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sulla base delle proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura uguale tra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

Per eventuali riunioni pubbliche da tenersi in locali diversi da quelli messi a disposizione dal Comune (cinema, teatri, sale per convegni e conferenze, sedi di partito, ecc.) gli organizzatori dovranno darne notizia, almeno 48 ore prima, alla Questura e all'Arma dei Carabinieri.

-----  
**DIVIETO DI PROPAGANDA**

**Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 2 ottobre 2021 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono comunque vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale (art. 9 legge 4 aprile 1956, n. 212).**

**Nel giorno della votazione è vietata, altresì, qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di duecento metri dall'ingresso dei seggi.**

-----  
**Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici (articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n.28).**



*Prefettura di Rimini*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

La citata legge prevede all' art. 8 che **nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e, quindi, a partire da venerdì 18 settembre 2021, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici** sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività da parte di istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

.....  
*Tutti gli intervenuti hanno condiviso la necessità del rigoroso rispetto della vigente normativa in materia di propaganda elettorale, che intende assicurare che il confronto politico si svolga secondo i principi della democrazia.*